

COMUNE DI VICENZA (Provincia di Vicenza)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione	8
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	8
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	9
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	9
Articolo 10 – Presupposto del canone	10
Articolo 11 - Soggetto passivo	10
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	10
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	11
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	11
Articolo 15 – Dichiarazione	11
Articolo 16 - Pagamento del canone	12
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	12
Articolo 18 - Accertamento	12
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	13
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	13
Articolo 21 – Riduzioni	14
Articolo 22 – Esenzioni	15
Articolo 22 – Esenzioni	
	.16
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	.16
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	.16 .16
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	.16 .16 .16
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	.16 .16 .16 .16
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	.16 .16 .16 .16 .16 .17
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	.16 .16 .16 .16 .16 .17
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo.	.16 .16 .16 .16 .17 .17
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo. Articolo 29 - Riduzione del canone	.16 .16 .16 .16 .17 .17 .18
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo. Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone	.16 .16 .16 .16 .17 .17 .18 .18
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone	.16 .16 .16 .16 .17 .17 .18 .18
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo. Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio.	.16 .16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	.16 .16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 33 - Disposizioni generali Articolo 34 - Funzionario Responsabile Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	.16 .16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18 .18 .19
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 33 - Disposizioni generali Articolo 34 - Funzionario Responsabile	.16 .16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18 .18 .19
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 33 - Disposizioni generali Articolo 34 - Funzionario Responsabile Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	.16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18 .18 .19 19
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 33 - Disposizioni generali Articolo 34 - Funzionario Responsabile Articolo 35 - Tipologie di occupazioni Articolo 36 - Occupazioni abusive Articolo 37 - Domanda di occupazione Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o	.16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18 .18 19 19 19 19
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 33 - Disposizioni generali Articolo 34 - Funzionario Responsabile Articolo 35 - Tipologie di occupazioni Articolo 36 - Occupazioni abusive Articolo 37 - Domanda di occupazione Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	.16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18 .18 .19 19 19 19 20
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 33 - Disposizioni generali Articolo 34 - Funzionario Responsabile Articolo 35 - Tipologie di occupazioni Articolo 36 - Occupazioni abusive Articolo 37 - Domanda di occupazione Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione. Articolo 39 - Obblighi del concessionario	.16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18 .18 19 19 19 19 20 21 23
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 29 - Riduzione del canone Articolo 30 - Esenzione dal canone Articolo 31 - Pagamento del canone Articolo 32 - Norme di rinvio CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 33 - Disposizioni generali Articolo 34 - Funzionario Responsabile Articolo 35 - Tipologie di occupazioni Articolo 36 - Occupazioni abusive Articolo 37 - Domanda di occupazione Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	.16 .16 .16 .17 .17 .18 .18 .18 .18 .19 19 19 19 20 21 23 24

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	24
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	25
Articolo 44 - Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione	
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	25
Articolo 46 - Determinazione della superficie	27
Articolo 47 - Soggetto Passivo	27
Articolo 48 - Occupazione permanente di aree per installazioni di stazioni radio base pe	er
telefonia mobile	27
Articolo 49 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	28
Articolo 50 - Esenzioni	
Articolo 51 - Modalità e termini per il pagamento del canone	30
Articolo 52 - Sanzioni per omesso, parziale e ritardato pagamento	30
Articolo 53 - Cauzione	31
Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva	31
Articolo 55 - Rimborsi e compensazione	31
Articolo 56 - Disposizioni transitorie	
CAPO V – CANONE MERCATALE	32
Articolo 57 - Oggetto	32
Articolo 58 - Disposizioni generali	32
Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	32
Articolo 60 - Classificazione delle strade	33
Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone	33
Articolo 61 bis – Modalità e termini per il pagamento del canone	34
Articolo 61 ter - Sanzioni per omesso, ritardato e parziale versamento	34
Articolo 61 quater – Accertamento e riscossione coattiva	.34
CAPO VI – NORME TECNICHE PER LE AUTORIZZAZIONI	34
Articolo 62 - Piano generale degli impianti	34
Articolo 63 – Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari	35
Articolo 64 – Suddivisione del territorio in zone omogenee	35
Articolo 65 - Autorizzazione	36
Articolo 66 – Anticipata rimozione	37
Articolo 67 – Pubblicità effettuata su spazi privati non vincolati e vincolati	
Articolo 68 – Divieti di propaganda pubblicitaria e responsabilità del Comune	38
Articolo 69 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione	39
Articolo 70 – Decadenza dell'autorizzazione	
Articolo 71 – Convenzioni speciali	39
Articolo 72 – Classificazione dei mezzi pubblicitari	40
Articolo 73 – Criteri generali per le installazioni	44
Articolo 74 – Norme generali di installazione	
Articolo 75 – Delimitazione del centro abitato	46
Articolo 76 – Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro	
abitato	
Articolo 77 – Collocamento di insegne	
Articolo 78 – Farmacie	
Articolo 79 – Zone artigianali produttive commerciali ed industriali	
Articolo 80 – Targhe	
Articolo 81 – Tende solari installate nelle sedi di attività economiche	51

Articolo 82 – Vetrofanie	51
Articolo 83 – Impianti pubblicitari di servizio	51
Articolo 84 – Striscioni e stendardi	51
Articolo 85 – Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade	52
Articolo 85 bis - Impianti atti alla trasmissione e/o riproduzione di immagini, anche	variabili
(cd. Totem)	52
Articolo 85 ter - Impianti pubblicitari installati su aree appartenenti al demanio o al	patrimonio
Indisponibile dell'Ente	53
Articolo 86 – Distributori di carburante	53
Articolo 87 – Cartelli stradali pubblicitari	54
Articolo 88 – Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del cen	
abitato	54
Articolo 89 – Istanze particolari	55
Articolo 90 – Rinvio	55
Articolo 91 – Norme transitorie per gli impianti esistenti	55

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/02/2001.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 - Autorizzazioni

- 1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione e/o concessione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione e per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti pubblicitari attualmente vigente e al Capo VI del presente Regolamento.
- 3. L'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Servizio competente è necessaria per qualsiasi forma pubblicitaria, anche per quei cartelli, quelle insegne di esercizio e quei mezzi pubblicitari che ricadono nell'obbligatorietà dell'esposizione, in forza di leggi e di regolamenti, fatta eccezione per:
 - a. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato;
 - b. Avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta che non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c. Avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette;
 - f. Tutti i manufatti pubblicitari relative alle svendite, vendite promozionali, saldi, liquidazioni, ecc. poste nelle vetrine e porte di ingresso.

Queste eccezioni non hanno valenza nel caso di pubblicità effettuata su edifici tutelati come beni culturali e nel caso di pubblicità contenente il logo e/o la denominazione sociale.

- 4. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, realizzata e supportata con qualsiasi materiale, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata, previa presentazione di apposita domanda, su moduli messi a disposizione dal comune.
- 5. La domanda di autorizzazione, indirizzata all'Ufficio Autorizzazioni Pubblicitarie del comune di Vicenza, indicante i dati di identificazione del richiedente, deve contenere gli allegati necessari previsti a seconda dei casi ed elencati nei modelli di domanda predisposti. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione deve essere datata e firmata dal richiedente.
- 6. Il provvedimento amministrativo viene rilasciato, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, dopo aver acquisito i pareri ritenuti necessari e una volta versato il canone, se dovuto. Nel caso in cui sia previsto il nulla-osta della Sovrintendenza dei Beni Ambientali o per il paesaggio o il nulla-osta tecnico di altri enti proprietari della strada su cui ricade il manufatto, ovvero debba essere presentata documentazione integrativa richiesta dal competente ufficio comunale, il termine di cui

sopra rimane sospeso fino all'avvenuta acquisizione del nulla-osta o della documentazione integrativa.

- 7. L'atto autorizzativo e/o concessorio viene notificato telematicamente o deve essere ritirato dal richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
- 8. E' fatto divieto di presentare richiesta di autorizzazione temporanea nei 15 giorni antecedenti la data di inizio dell'esposizione pubblicitaria a cui si riferisce la medesima richiesta.
- 9. Sarà sufficiente presentare dichiarazione, su apposito modello predisposto dall'Ufficio competente o dall'eventuale soggetto affidatario della gestione del canone, per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea all'esposizione delle seguenti tipologie pubblicitarie, di dimensione fino ad un massimo di metri quadrati 3:
- a. Stendardi;
- b. Cartelli cantiere pubblicitari su ponteggi o su fronte fabbricati, cartelli di tipo immobiliare, richiedibili fino ad un massimo di n. 1 manufatto per ogni unità immobiliare.
- c. Manufatti pubblicitari relativi alle svendite, vendite promozionali, saldi, liquidazioni, ecc. poste nelle vetrine e porte di ingresso.

Tale modello dichiarativo sostituisce l'autorizzazione.

I manufatti di cui al presente comma, lettera b), di dimensioni sia inferiore che superiore a metri quadrati 3, dovranno essere installati nel ristretto ambito del cantiere o dell'immobile a cui si riferiscono.

Sarà altresì sufficiente presentare la sola dichiarazione per le esposizioni temporanee realizzate in occasione dell'occupazione del suolo pubblico per manifestazioni, eventi o quant'altro per le quali sia stata rilasciata apposita concessione.

- 10. L'autorizzazione ha validità dal momento della firma digitale secondo le vigenti norme di legge.
- 11. Per i manufatti di tipo permanente, la durata dell'autorizzazione è di tre anni ed è rinnovabile tacitamente salvo diversa indicazione. La durata dell'autorizzazione temporanea, invece, è indicata nell'atto stesso.
- 12. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta la decadenza della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con nuova istanza.
- 13. La dichiarazione di cessazione di cui al comma precedente comporta altresì la rimozione di tutte le tipologie di manufatti pubblicitari, ivi compresi gli eventuali sostegni e supporti.
- 14. L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica/ritiro dell'atto autorizzativo. Qualora si accerti la mancata installazione entro il termine indicato, l'autorizzazione sarà revocata.
- 15. Il soggetto che intende esporre o installare impianti pubblicitari è tenuto, in sede di presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione/concessione, a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto

Articolo 6- Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

- 1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è vietata in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale. E' consentita, previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale, la diffusione sonora dei soli messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico per tempi ed orari limitati indicati dal Comando di Polizia Locale stesso.
- 2. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio di volantini o simili esercitata ambulantemente, da punti fissi, da automezzi in movimento o da aeromobili. E' invece consentita la distribuzione di volantini o simili, previa dichiarazione al Comune o all'eventuale soggetto gestore del canone e liquidazione del corrispondente canone dovuto.
- 3. In tutto il territorio comunale è altresì vietato il collocamento di volantini di tipo commerciale sui veicoli in sosta.
- 4. E' fatta eccezione per quanto previsto dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per il collocamento di volantini sugli automezzi in sosta effettuata da gruppi politici.
- 5. E' invece consentita, previo rilascio di apposito permesso, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli (uomo sandwich).
- 6. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001,
 - n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficienza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; le lotterie nazionali.
- 7. E' vietata la propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa e lotteria soggetti ad autorizzazione dell'autorità pubblica.

- 8. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del T.U.E.L. in caso di violazione dei regolamenti comunali. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.
- 9. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni od altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti, possano derivare a persone o cose.
- 10. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.
- 11. L'installazione di led a messaggi variabili all'interno delle vetrine degli esercizi commerciali situati all'interno del Centro Storico, individuato come Zona Territoriale Omogenea "A1" dal Piano degli Interventi adottato con Deliberazione di C.C. n.50 del 23/24 Ottobre 2012 e approvato con Deliberazione di C.C. n.10 del 7 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., è consentita a condizione che la pubblicità trasmessa, anche di marchi terzi, sia relativa all'attività in concreto esercitata nell'esercizio commerciale stesso, con un limite massimo di 4 mq.; tali led devono rispettare quanto previsto dal Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso della Città di Vicenza, approvato con Deliberazione di C.C. n. 69 del 18.12.2012, e possono essere accesi dalle ore 7.00 alle ore 24.00. Nelle vetrine sfitte o nei locali dove non è esercitata alcun tipo di attività è vietata qualsiasi installazione di led a messaggi variabili a scopo commerciale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o dichiarazione, ove prevista, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Il canone è maggiorato del 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente. A tal fine si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e/o richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente.

Articolo 11 - Soggetto passivo

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o della concessione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ovvero, in mancanza di autorizzazione, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piano geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 3. Non si applica il canone per i mezzi pubblicitari degli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, purché tali Enti siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, svolgano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed a condizione che i mezzi pubblicitari siano privi di pubblicità commerciale.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono,

- di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente, opachi, luminosi o illuminati, esposti presso la sede o nelle pertinenze accessorie di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Il canone si applica sulla base delle tariffe annue e delle tariffe giornaliere definite nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) tipologia del mezzo pubblicitario.
- 3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla cessazione.

Articolo 16- Pagamento del canone

- 1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente al comune, nelle modalità previste dalla legge vigente, prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modificazioni.
- 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 4,00 euro.
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 6. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo, diviso in dodicesimi.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare, se consentito dalle norme di legge, possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione, se consentito dalle norme di legge.
- 3. Le somme da rimborsare, se consentito dalle norme di legge, sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorata di 0,25 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati come descritto al comma 4. del precedente articolo.

1bis. Nel caso di ritardo di versamento sino a 15 giorni decorrenti dalla scadenza del pagamento stabilita dal regolamento comunale, e se il contribuente regolarizza Pagina 12 di 55

spontaneamente il suo pagamento prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione del 2,5%, oltre agli interessi legali. Nel caso di ritardo di versamento dal sedicesimo al trentesimo giorno decorrente dalla suddetta scadenza del pagamento e prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione del 5%, oltre agli interessi legali.

- 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, con un minimo determinato in ragione di Euro 30,00.
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
- 7. L'accertamento e la riscossione, anche coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'Articolo 1 comma 792 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti e modi previsti dal Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori ai 300 centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone determinato con deliberazione di Giunta Comunale.
- 2. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa standard giornaliera determinata con deliberazione di Giunta Comunale.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante locandine, è necessario presentare apposita dichiarazione relativa al materiale da esporre esclusivamente all'interno dei negozi e pubblici esercizi previa timbratura dello stesso. Le locandine che recano messaggi esclusivamente ideologici (intesi come libera espressione del pensiero) non sono

- soggette alla preventiva timbratura da parte dell'ufficio comunale preposto o dell'eventuale soggetto affidatario della gestione del canone.
- 4. Gli striscioni, cioè quei manufatti pubblicitari che attraversano la sede stradale, possono essere installati solamente nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale sulle apposite strutture gestite in concessione. L'esposizione di striscioni è ammessa per la pubblicità commerciale nonché per la promozione di manifestazioni culturali e altri eventi.
- 5. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone come determinato con deliberazione di Giunta Comunale.
- 6. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno dei veicoli detti "camion vela", essendo gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari mezzi pubblicitari "mobili", non sono sottoposti ad autorizzazione. Tuttavia, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; diversamente, tali impianti dovranno ottenere l'autorizzazione prevista per gli impianti pubblicitari fissi.
- 7. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 21 - Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - c) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 2. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto dell'80% per i titolari di botteghe storiche, previa attestazione da parte del Servizio Commercio e Attività Produttive del comune.
- 3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi hanno diritto ad una riduzione del 100 per cento del canone. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
- 4. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
- 5. I cartelli e manufatti similari di esercizi commerciali ed artigianali le cui insegne di esercizio sono state oscurate a causa di lavori di ristrutturazione dei fabbricati o dei complessi immobiliari ove hanno sede gli esercizi commerciali ed artigianali stessi, hanno diritto ad una riduzione del 100% del canone per tutta la durata di oscuramento delle insegne di esercizio, a condizione che tali cartelli e manufatti simili siano di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 6. Per i mezzi pubblicitari installati su ponteggi e/o sulle recinzioni esterne dei cantieri Pagina 14 di 55

riguardanti il restauro, la conservazione e la manutenzione di immobili di proprietà non comunale e sui quali l'Amministrazione Comunale ha imposto ai proprietari l'obbligo di installare a copertura dei ponteggi un telo che riproduca integralmente il prospetto grafico dell'immobile soggetto ai lavori, è prevista una riduzione del canone in ragione del 40%.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità poste sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari:
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/02/2001.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di vario formato (cm. 70x100, cm. 100x140, cm. 140x200, stendardi bifacciali di cm. 300x200, posters mt. 6x3) di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

- 1. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un apposito contratto, nel quale dovranno essere precisati il numero, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. L'affissione si intende prenotata nel momento in cui perviene all'ufficio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, si dovrà dare tempestiva comunicazione al committente. L'affissione sarà effettuata non appena le condizioni climatiche lo consentiranno.
- 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni Pagina 16 di 55

- atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni oppure il committente può richiedere che la commissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
- 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
- 8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10. Le richieste di affissioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'affissione stessa e non potranno superare nella quantità il numero massimo di 500 fogli per singola commissione. Il materiale da affiggere deve pervenire all'ufficio preposto al servizio almeno 5 giorni prima della data di affissione.
- 11. Per il materiale da affiggere che dovesse pervenire dopo la data prevista per l'affissione, non si procederà all'affissione stessa.
- 12. Nei periodi di propaganda per le consultazioni elettorali, una parte degli spazi destinati alle pubbliche affissioni è riservata alle affissioni previste dalla legge vigente in materia elettorale.
- 13. Qualora si determinino gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, sarà possibile spostare un'affissione in precedenza commissionata a data diversa.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, nonché della categoria delle strade, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
- 2. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del canone stabilita con deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone.
- 3. Le maggiorazioni del canone sono cumulabili tra loro.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 29- Riduzione del canone

- 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 30- Esenzione dal canone

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Vicenza e il cui contenuto riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modificazioni.

Articolo 32- Norme di rinvio

 Per tutto quanto non previsto nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

- 1. Il Funzionario Responsabile per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone è il Responsabile del Settore competente al rilascio delle specifiche concessioni o autorizzazioni di occupazione suolo.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Sono altresì considerate temporanee le occupazioni per cantieri edili anche se si protraggono oltre l'anno.
 - 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - 1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - 2. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o gli agenti accertatori nominati Pagina 19 di 55

dal Comune rilevano la violazione con apposito verbale di accertamento. L'ente dispone la rimozione immediata dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici o assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al/alla legittimo/a proprietario/a, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Trascorso un anno dalla comunicazione all'interessato dell'intervenuta rimozione, agli oggetti rimossi si applicherà il regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti.

- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto maggiorato del 50% con un minimo determinato in ragione di Euro 30,00.
- 5. Ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione senza titolo, le occupazioni abusive permanenti, realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, si presumono effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
- 6. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di occupazione di cui al comma 4, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti e temporanee deve essere inoltrata di norma 30 giorni prima dell'inizio della medesima, salvo diverse modalità stabilite dall'Ufficio competente e/o dagli specifici Regolamenti di settore.
- 3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee per fini politici, sindacali, socio culturali e sportive anche per raccolta di firme o fondi da parte di associazioni senza scopo di lucro devono essere inoltrata dal 1° al 25° giorno del mese antecedente a quello dell'occupazione. In caso di mancato utilizzo dell'area senza preavviso il concessionario non potrà usufruire di altre occupazioni suolo per i successivi tre mesi.
- 4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, la seguente documentazione:
- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il Pagina 20 di 55

- domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b. l'individuazione e l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, con indicazione puntuale dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari (es. condutture);
- d. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- e. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- f. nel caso di manifestazioni, fiere, mercatini o eventi similari la domanda deve essere corredata di tutti i documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala adeguata, descrizione degli arredi, foto del contesto od altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Ufficio per evidenziare particolari esecutivi, fotografie, progetti, simulazioni). La domanda dovrà altresì essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento con la specifica indicazione dei tempi di montaggio, durata dell'evento e tempi di smontaggio; qualora nell'ambito di eventi o manifestazioni regolarmente autorizzati dal Comune sia prevista l'esposizione di manufatti pubblicitari (cartelli, striscioni, teli, bandiere, vele et similia) gli stessi vanno preventivamente dichiarati all'Ente o al gestore del canone per la liquidazione dell'importo dovuto prima dell'inizio della manifestazione;
- g. l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione ove richiesta per la specifica occupazione;
- h. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
- 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
- 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per motivi di pubblica sicurezza e/o per fronteggiare situazioni di emergenza volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a ciò necessari ed a norma del codice della strada. In tale caso, le occupazioni sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del possessore ad ogni titolo, dell'assuntore e dell'eventuale direttore dei lavori cui è fatto obbligo, contestualmente all'inizio dell'occupazione, di darne immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco con e-mail, pec od altro mezzo idoneo a tale fine; entro cinque giorni dall'occupazione, dovrà in ogni caso essere richiesta la concessione dell'occupazione così come previsto dal presente regolamento.

Articolo 38 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

- 1. Le domande di occupazione temporanea del suolo pubblico sono esaminate in ordine cronologico e, in caso di esito positivo, le relative concessioni/autorizzazioni vengono rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo diverse modalità stabilite dall'Ufficio competente e/o dagli specifici Regolamenti di settore.
- 2. Per l'utilizzo degli spazi pubblici del centro storico, all'interno del perimetro delle mura duecentesche della città, è necessaria l'acquisizione del parere favorevole della Giunta Comunale, fatta eccezione per le occupazioni edili e i plateatici dei pubblici esercizi.
- 3. Nel caso di occupazioni inferiori ai 10 mq. per attività di propaganda politica, sindacale o socio culturale anche mediante raccolta di firme e fondi a favore di Associazioni senza scopo di lucro è comunque necessaria l'acquisizione del parere favorevole del Servizio di competenza.
- 4. Qualora risulti necessaria per legge e/o disposizioni regolamentari, l'emissione di un'ordinanza sindacale, di un provvedimento della Giunta o del Consiglio Comunale, o di un parere di altri settori comunali o della Soprintendenza ai sensi del D.lgs. 42/2004 il termine di conclusione del procedimento per il rilascio della concessione temporanea è di 60 giorni.
- 5. I termini di conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi in caso di documentazione incompleta o necessità di acquisizione di pareri, intese o nulla osta è interrotto fino all'acquisizione della documentazione integrativa o dello specifico parere. In caso di parere contrario o mancata integrazione è prevista l'archiviazione d'ufficio dell'istanza.
- 6. Il provvedimento di concessione, in carta legale, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario:
- la misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o in metri lineari);
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
- 7. Il provvedimento di concessione è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo (salvo le esenzioni di legge);
 - b) deposito cauzionale, ove richiesto;
 - c) pagamento del canone se dovuto;
 - d) sottoscrizione, per i richiedenti l'utilizzo di spazi pubblici, ad esclusione dei plateatici dei pubblici esercizi, delle attività cantieristiche, dei mercati degli ambulanti e produttori agricoli della seguente dichiarazione:

"Dichiara:

- 1. di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione Italiana, repubblicana, democratica e antifascista;
- 2. di riconoscersi nella "Dichiarazione universale dei diritti umani" delle Nazioni Unite e

- nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea";
- 3. di ripudiare ogni forma di regime dittatoriale e di limitazione o soppressione delle libertà personali, nonché ogni discriminazione basata su etnia, identità o orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politiche, condizioni personali o sociali".

L'entità dell'eventuale deposito cauzionale è determinata caso per caso in base al fattore di rischio correlato alla tipologia di occupazione ed alla possibilità di cagionare danni relativi all'area/struttura pubblica. La cauzione, non fruttifera di interessi, costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione, e può essere svincolata, su istanza del concessionario e previa verifica della regolarità dell'occupazione e dell'insussistenza di danni, nei tempi e nelle modalità indicate nel disciplinare di concessione.

- 8. Nel caso fossero riscontrati danni, la somma versata a titolo cauzionale sarà introitata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno.
- 9. L'Amministrazione non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
- 10. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve essere ritirato dal richiedente prima della data indicata quale inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni espressamente specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione e di esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente. Nel caso di cantiere edile è fatto obbligo di esporre copia del provvedimento sulla recinzione o comunque in altro luogo visibile esterno.
- b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o il bene pubblico al termine dell'occupazione, qualora la concessione od autorizzazione non sia stata rinnovata o prorogata. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente, fatti salvi l'incameramento della cauzione e l'eventuale maggior danno;
- c. occupare lo spazio pubblico esclusivamente con quanto indicato nell'atto di concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nello stesso provvedimento, a pena di decadenza;
- d. utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;

- e. garantire la pulizia della superficie occupata assicurando lo smaltimento differenziato dei rifiuti eventualmente prodotti;
- f. evitare il trasferimento a terzi della concessione;
- g. versare il canone alle scadenze previste.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

- 1. La durata dell'occupazione è quella espressamente indicata all'interno di ciascun provvedimento di concessione.
- 2. Le concessioni temporanee per le attività di propaganda politica, sindacale o socio culturale anche mediante raccolta di firme e fondi a favore di Associazioni senza scopo di lucro possono avere una durata massima di cinque giorni al mese (interno della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 24.00), fatta eccezione per le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum, le proposte di liste elettorali e le candidature del difensore civico. In tal caso il numero delle postazioni disponibili (preventivamente individuate dalla Giunta Comunale) potrà essere opportunamente aumentato.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

- 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, presentando all'Amministrazione apposita istanza, con indicazione degli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Articolo 42 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo, dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso nonché il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento;
 - c. la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione;
 - d. il mancato rispetto delle prescrizioni contenute all'interno del provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva Pagina 24 di 55

occupazione.

- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario:
 - c. la rinuncia del concessionario, da comunicare entro i sette giorni precedenti la data di inizio dell'occupazione. La restituzione dell'eventuale canone versato sarà consentita solo in caso di rinuncia antecedente la decorrenza della concessione, previo riscontro del mancato utilizzo dell'area da parte della Polizia Locale o degli agenti accertatori nominati dal Comune, mentre non sono oggetto di rimborso gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 38, comma 7 del presente Regolamento.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, al netto di eventuali interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 44 - Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno due mesi prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando gli estremi della concessione in essere, le motivazioni e la durata della proroga. Nel caso di cantieri edili la richiesta di proroga dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione: in questo caso al canone dovuto va applicata una maggiorazione del 40%, tranne l'ipotesi di sospensione dei lavori dovuta ad un provvedimento della Soprintendenza o del Genio Civile.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Le tariffe base annua e giornaliera necessarie alla determinazione del canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
- 2. Sono elementi per la determinazione del canone:
 - la tariffa base, che si diversifica a seconda delle occupazioni temporanee o permanenti;
 - il coefficiente di valutazione economica "CE", che è il valore attribuito all'attività

connessa all'occupazione;

- 3. Le tariffe base ed i coefficienti di valutazione economica "CE", suddivisi per tipologia di occupazione, verranno definiti annualmente dalla Giunta comunale con specifica deliberazione, sentite le associazioni di categoria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; la mancata adozione del predetto provvedimento costituirà implicita conferma delle tariffe a quel momento vigenti.
- 4. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

CALCOLO DEL CANONE - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Formula: *Tariffa Base x CE x mq/ml*

dove CE è il coefficiente di valutazione economica.

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, quale corrispettivo annuale.

CALCOLO DEL CANONE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Formula: *Tariffa Base x CE x gg x mq/ml*

dove CE è il coefficiente di valutazione economica; gg sono i giorni previsti in concessione.

- 5. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade del Comune sono classificate in due categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
- 6. La classificazione di cui al comma 6 potrà essere aggiornata con deliberazione di Giunta comunale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
- 7. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, previa propria decisione, la Giunta comunale può:
 - a. stipulare con terzi accordi relativi all'occupazione di suolo pubblico nei quali il canone può essere eventualmente compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità, o con sponsorizzazione di eventi organizzati dal Comune;
 - b. accordare, in casi di particolare interesse pubblico che verranno adeguatamente motivati, riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione;
 - c. applicare variazioni tariffarie in particolari zone della città, o in particolari periodi dell'anno, che verranno adeguatamente motivate;

d. di accordare uno sconto compreso tra il 10% ed il 30% del canone a quegli eventi/manifestazioni a basso impatto ambientale e/o dove sia previsto l'utilizzo di materiali eco-compatibili per la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 46 - Determinazione della superficie

- 1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione risultante dall'atto di concessione, espressa in metri quadrati o metri lineari con delle frazioni al metro quadrato o metro lineare superiore. Non si applica il canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare.
- 2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
- 3. Le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.
- 4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
- 5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e per gli autolavaggi, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
- 6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 47 – Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 48 – Occupazione permanente di aree per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile

- 1. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo verrà definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq. di superficie e per un singolo gestore.
- 2. Il canone annuo forfettario è incrementato proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 30 mq. di cui sopra, in ragione di 1/30 del canone forfettario.

- 3. In caso di necessità di corridoio per l'accesso carrabile, ai fini della superficie di calcolo del canone, lo spazio di tale corridoio è conteggiato con coefficiente di riduzione pari a 0,1.
- 4. Qualora una delimitazione di impianto sia utilizzata da più gestori, il canone come sopra calcolato sarà aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore. Il canone risultante sarà ripartito in parti uguali tra i gestori utilizzanti la delimitazione di impianto;
- 5. E' facoltà dell'Amministrazione valutare la possibilità di riduzione del canone in funzione di futuri regolamenti (Piano Antenne) che disciplinino la pianificazione delle stazioni radio base.

Articolo 49 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria pari a € 1,00 (Comuni con oltre 20.000 abitanti) così come prevista dall'articolo 1 comma 831 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i..
- 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
- 3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 50 - Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

- 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2. le condutture, gli impianti e le altre infrastrutture del servizio idrico integrato;
- 3. le occupazioni realizzate su proprietà privata su cui insiste un pubblico passaggio regolarmente costituito;
- 4. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non diversamente stabilito. Sono altresì esenti le pensiline per gli utenti del trasporto pubblico, le tabelle che interessano la circolazione stradale, le aste delle bandiere istituzionali e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- 5. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- 6. le occupazioni con passi carrabili;
- 7. le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 8. le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- 9. le occupazioni inferiori ai dieci metri quadri, inerenti a manifestazioni o iniziative a carattere politico o sociale;
- 10. le occupazioni effettuate con fioriere, piante ornamentali e simili purché non siano collocate a delimitazione di spazi per attività aventi scopo di lucro o costituiscano barriere antintrusione;
- 11.le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows, pensiline, cornicioni e simili infissi di carattere stabile nonché con tende solari fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporaneo;
- 12. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette;
- 13. le bocche di lupo realizzate per aerare o illuminare i locali interrati;
- 14. i gradini di accesso ai fabbricati;
- 15. le occupazioni poste in essere per le persone con disabilità;
- 16. le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni;
- 17.le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- 18. le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, o di carattere culturale, artistico, sportivo e del tempo libero, organizzate dal Comune o che siano promosse da Enti ed Associazioni senza fini di lucro, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, a condizione che l'accesso sia libero e gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite ad attività di natura economico-commerciale (vendita, somministrazione, promozione prodotti o servizi da vendere);
- 19. le occupazioni con tombinamento fossato;
- 20.le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 21. le occupazioni di aree cimiteriali;
- 22. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 23. le occupazioni realizzate dagli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, purché tali Enti siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, svolgano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 51 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, con le modalità stabilite nell'atto di concessione, direttamente al comune tramite PagoPA o per mezzo delle altre forme di pagamento consentite dalla legge. Il pagamento del canone del primo anno va effettuato contestualmente al rilascio della concessione. I canoni degli ulteriori anni vanno pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa verifica dell'importo esatto presso l'Ufficio Comunale competente o presso gli uffici dell'eventuale gestore del canone.
- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1 o con altre modalità che verranno previste dal Comune di Vicenza, prima del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- 3. Per importi superiori a € 500,00, su richiesta del concessionario, il pagamento del canone dovuto può essere rateizzato, fino ad un massimo di 4 rate. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena della decadenza della concessione.
- 4. Il canone non è dovuto qualora l'ammontare risulti inferiore a € 4,00.
- 5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento.

Articolo 52 - Sanzioni per omesso, parziale e ritardato pagamento

- 1. L'omesso, parziale e ritardato pagamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone, oltre agli interessi calcolati ai sensi dell'art. 55, comma 4. del presente Regolamento.
- 2. Nel caso di ritardo di versamento sino a 15 giorni decorrenti dalla scadenza del

pagamento stabilita dal regolamento comunale, e se il contribuente regolarizza spontaneamente il suo pagamento prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione del 2,5%, oltre agli interessi legali. Nel caso di ritardo di versamento dal sedicesimo al trentesimo giorno decorrente dalla suddetta scadenza del pagamento e prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione del 5%, oltre agli interessi legali.

Articolo 53 - Cauzione

- A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
- 2. La cauzione potrà essere svincolata alla scadenza della concessione esclusivamente nel caso in cui sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione o prescrizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione sarà restituita previo accertamento da parte del Comune dell'avvenuto ripristino a regola d'arte del manto e dell'eventuale segnaletica, da effettuarsi entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori.
- 3. In caso di mancato ripristino a regola d'arte del suolo pubblico, la somma versata a titolo di cauzione sarà introitata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

Articolo 54 – Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione, anche coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate:
 - a. le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive;
 - b. l'indennità di occupazione nonché la sanzione amministrativa pecuniaria applicate per le occupazioni abusive.

Articolo 55 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al

- rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorata di 0,25 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 56 - Disposizioni transitorie

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide fino alla loro naturale scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare con la procedura stabilita dal presente Regolamento.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 57 - Oggetto

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dell'atto di concessione o, in mancanza, dalla superficie effettivamente occupata.

Articolo 58- Disposizioni generali

- 1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
- 2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso ed integrale rinvio al vigente "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nei mercati".

Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a. classificazione delle strade;
- b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c. durata dell'occupazione;
- d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa:
- e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
- 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 60 - Classificazione delle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico del richiedente, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione sarà quella adottata con deliberazione di Giunta Comunale relativa ai coefficienti di valutazione economica.

Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone

- 1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
- 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
- 3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 61 bis - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Per le occupazioni effettuate da parte dei titolari di concessioni decennali il pagamento del canone va effettuato direttamente al Comune tramite pagoPA o per mezzo delle altre forme di pagamento consentite dalla legge; il pagamento del canone del primo anno va effettuato contestualmente al rilascio della concessione. I canoni degli ulteriori anni vanno pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con apposito avviso PagoPA emesso dal Comune o dall'eventuale soggetto gestore del canone.
- 2. Per le occupazioni da parte degli ambulanti cosiddetti precari o spuntisti, il pagamento del canone va effettuato tramite PagoPA emesso dal Comune o dall'eventuale soggetto gestore del canone al momento dell'assegnazione del posteggio. Il versamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'attribuzione del posteggio.
- 3. Per i titolari di concessione con importi superiori a € 500,00, su richiesta del concessionario, il pagamento del canone dovuto può essere rateizzato, fino ad un massimo di 4 rate. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza stabilita, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena della revoca della concessione nei termini e nei modi previsti dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini.
- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento.

Articolo 61 ter - Sanzioni per omesso, ritardato e parziale versamento

- 1. L'omesso, parziale e ritardato pagamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone, oltre agli interessi calcolati ai sensi dell'art. 55, comma 4. del presente Regolamento.
- 2. Nel caso di ritardo di versamento sino a 15 giorni decorrenti dalla scadenza del pagamento stabilita dal regolamento comunale, e se il contribuente regolarizza spontaneamente il suo pagamento prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione del 2,5%, oltre agli interessi legali. Nel caso di ritardo di versamento dal sedicesimo al trentesimo giorno decorrente dalla suddetta scadenza del pagamento e prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione del 5%, oltre agli interessi legali.

Articolo 61 quater - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione, anche coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO VI - NORME TECNICHE PER LE AUTORIZZAZIONI

Articolo 62 - Piano Generale degli impianti

- 1. Il Piano Generale degli impianti disciplina le aree del territorio comunale ove consentire l'installazione su spazi pubblici di cartelli, impianti e altri mezzi pubblicitari nel rispetto del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei vigenti strumenti urbanistici.
- 2. Oggetto del Piano Generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità

- e alla propaganda esclusi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o nelle pertinenze delle attività a cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi nelle aree e con le modalità previste nel presente Regolamento.
- 3. Il Piano è costituito dall'Abaco per l'applicazione della normativa, allegato al presente Regolamento.

Articolo 63 - Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente capo, sono definiti impianti pubblicitari quelli indicati nell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione di pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
- 2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico sono disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 64 - Suddivisione del territorio in zone omogenee

1. La disciplina dei mezzi pubblicitari prevista dal presente Regolamento è diversamente graduata a seconda della zona in cui avviene l'esposizione pubblicitaria. A tal fine il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee:

Zona A - Zone sottoposte a vincolo

La zona A è rappresentata dalle zone vincolate. In essa sono considerati i seguenti tipi di vincoli:

- 1 Vincoli Legge 1089/39 (Edifici monumentali)
- 2 Vincoli Legge 1497/39 (Aree di pertinenza degli edifici monumentali)
- 3 Vincoli Decreti Legislativi 431/85, 490/1999 e 42/2004 (Aree a rischio archeologico, vincoli paesaggistici ed ambientali)

Zona B - Zona di attenzione

Rientrano in questa zona le seguenti aree come definite da PRG:

- 1 RSA1 Centro storico
- 2 RSA2 Zone di edificazione recente di valore architettonico ed ambientale
- 3 RSA3 Borghi storici
- 4 RSA4 Zone di valore architettonico e beni storico-architettonici
- 5 F 17 Zone a parchi e a riserve naturali

Le strade collocate sul perimetro della zona di attenzione rientrano in tale zona per quanto attiene tutti i manufatti pubblicitari da collocarsi su entrambi i lati delle stesse, fino ad una distanza di 5 metri dai fili esterni dei fabbricati, verso il limite esterno della zona.

Zona C - Zona di attenzione attenuata

Sono le zone con destinazione prevalente ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto, ospedali, cimiteri, impianti sportivi,...), zone verdi e di rispetto ambientale.

Rientrano in questa zona le seguenti aree come definite da PRG:

Zone per attrezzature pubbliche a servizio della residenza

1 - SP1 Istruzione

- 2 SP2 Interesse collettivo
- 3 SP3 Attrezzature religiose
- 4 SP4 Verde naturale ed attrezzato
- 5 SP5 Verde sportivo
- 7 SP5 bis Spazi aperti

Zone per attrezzature pubbliche a livello urbano e sovracomunale

- 8 F1 Attrezzature di interesse collettivo
- 9 F2 Attrezzature religiose
- 10 F5 Edilizia scolastica e universitaria
- 11 F6/F6 bis Attrezzature socio-sanitarie e ospedaliere
- 12 F8 Attrezzature sportive
- 13 F9 Attrezzature sociali per l'industria
- 14 F10 Zone cimiteriali
- 15 F13 Campeggi

Zona D - Zona a regolamentazione selettiva

Sono le zone contraddistinte da insediamenti residenziali consolidati e le zone destinate a complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione prevalentemente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.

Rientrano in questa zona:

- 1 Zone artigianali;
- 2 Zone industriali;
- 3 Zone commerciali e annonarie;
- 4 SP6 Parcheggi pubblici.

Zona E - Restante zona di centro abitato

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata, rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate e comunque comprese all'interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione.

3. Il territorio comunale esterno alla delimitazione dei centri abitati, di cui all'art. 34 del presente regolamento, rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio quelli paesaggistico-ambientali della L. 1497/39, monumentali ai sensi della L. 1089/39. Nell'ambito di questa parte del territorio eventuali nuclei antichi costituiti dalle borgate isolate, gli antichi casali e fattorie di particolare pregio storico vengono assimilati, ai fini del presente Regolamento, alle zone "B" e pertanto assoggettabili a doppia normativa, cioè a quella del codice della strada e a specifica di zona tipo "B".

Articolo 65 - Autorizzazione

1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale e/o che necessita di installazione o di

collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente dal canone, salvo quanto disposto dal secondo comma.

- 2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione ad eccezione di quelle effettuate sugli edifici tutelati come beni culturali e purché non contengano il logo e/o la denominazione sociale:
- a) Pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;
- b) Avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta che non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i suddetti avvisi;
- c) Avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette.
- 3. Nel caso di cambio di gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda, il subentrante deve fare preventiva richiesta di autorizzazione prima di usufruire del materiale pubblicitario.
- 4. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione i cartelli indicanti i prezzi dei prodotti venduti, l'indicazione degli orari di apertura, degli strumenti di pagamento e tutte le altre informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti purchè non contengano alcun messaggio pubblicitario.
- 5. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione i cartelli, menù, listini previsti dagli artt. 25 e 30 della Legge regionale n. 29/2007 esposti in vetrina o a parete all'esterno dei locali, purché nelle pertinenze dei locali stessi, di superficie complessiva inferiore al mezzo metro quadro e a condizione che non riportino il logo e/o la denominazione sociale e non contengano alcun messaggio pubblicitario.
- 6. La pubblicità non è soggetta ad autorizzazione quando questa non è visibile dalla strada.

Articolo 66 – Anticipata rimozione

- 1. L'Amministrazione Comunale può ordinare, con appositi provvedimenti amministrativi, sentiti i competenti uffici comunali, lo spostamento, la rimozione o il ridimensionamento del materiale pubblicitario, dei mezzi pubblicitari, delle tabelle per le affissioni, già installati, per sopravvenute esigenze estetiche, panoramiche, ambientali, di viabilità, per motivi connessi allo svolgimento di un pubblico servizio e/o per ragioni di pubblico interesse.
- 2. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo atto amministrativo. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti e comprendere il ripristino della sede del manufatto.

- 3. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui ai commi 13-bis, 13-tris e 13-quater del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
- 4. Il titolare del mezzo rimosso avrà diritto al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 67 - Pubblicità effettuata su spazi privati non vincolati e vincolati

- 1. L'esposizione di mezzi pubblicitari su ponteggi di cantiere per attività edilizia privata è consentita in tutto il territorio comunale.
- 2. La pubblicità può essere luminosa o illuminata da fari. Nel caso in cui sia illuminata da fari, il cono di luce deve essere obbligatoriamente orientato dall'alto verso il basso. Non sono consentite le illuminazioni dal basso verso l'alto.
- 3. L'installazione di mezzi pubblicitari illuminati, siano essi teli o cartelli su supporto rigido, e schermi digitali sui ponteggi, è consentita per il periodo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori su immobili, monumenti e fontane, etc., nel rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso, del PCIL vigente nel territorio comunale della Città di Vicenza e del vigente Codice della Strada.
- 4. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, il soprintendente rilascia o nega il nulla osta per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti mediante l'installazione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere per l'esecuzione degli interventi di conservazione di edifici vincolati, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine, alla richiesta di nulla osta, deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 68 - Divieti di propaganda pubblicitaria e responsabilità del Comune

- 1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
- della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficienza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali.
- 2. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa e lotteria soggetti ad autorizzazione dell'autorità pubblica, è vietata.
- 3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.
- 4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.
- 5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per Pagina 38 di 55

eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 69 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino e pulizia in caso di danneggiamento e usura;
 - Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
 - Provvedere alla rimozione dei mezzi temporanei entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Articolo 70 - Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- La cessazione o il trasferimento dell'attività:
- L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- La mancata installazione pubblicitaria e/o realizzazione delle opere entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
- Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;
- La mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.

Articolo 71 - Convenzioni speciali

1. Su iniziativa del Comune di Vicenza e in deroga alle limitazioni previste dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/92, possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali disciplinanti la cura del verde di rotatorie.

I convenzionati potranno installare sulle rotatorie al massimo n. 4 cartelli di dimensioni cm 50x70. In tali cartelli si dovrà riportare lo stemma del Comune con la scritta "Comune di Vicenza" ed un messaggio del tipo "L'arredo della rotatoria è stato realizzato dalla Ditta XXX".

Le posizioni dei singoli cartelli all'interno della rotatoria saranno valutate di volta in volta dai tecnici comunali e della Polizia locale.

Pagina 39 di 55

La convenzione con il Comune sostituisce il provvedimento autorizzatorio/concessorio di cui all'art. 5 del presente Regolamento e, pertanto, copia della convenzione dovrà essere trasmessa, dal Settore competente alla sua sottoscrizione, al Servizio Tributi.

2. Potranno altresì essere stipulate convenzioni o indette gare per qualsiasi forma pubblicitaria che troverà opportuna rispondenza con l'evoluzione del mercato.

Articolo 72 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente capo, sono definiti mezzi pubblicitari quelli indicati nell'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione di pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne di esercizio. Per comodità, qualsiasi forma di pubblicità sarà classificata come manufatto pubblicitario.
- 2. I mezzi pubblicitari considerati dal presente Regolamento, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:
- a) Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria tutti i manufatti pubblicitari finalizzati all'esposizione di pubblicità riferita a eventi di durata limitata la cui esposizione non andrà oltre la fine dell'anno solare. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferisce, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- **b) Mezzi di pubblicità permanente:** rientrano in tale categoria i manufatti pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.
- 3. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenute necessità. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall'art. 53, comma 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, avrà durata di anni 3, rinnovabili tacitamente. del territorio del Comune, qualora il soggetto dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal suo rilascio, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello, deve darne comunicazione scritta al Comune. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, a condizione che non siano variate le dimensioni, la forma, la tipologia del cartello e dell'impianto di supporto.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare, oltre al messaggio pubblicitario, le dimensioni, la forma, la tipologia del cartello e dell'impianto di supporto dovrà presentare apposita richiesta allegando la precedente autorizzazione e la documentazione indicata all'art. 20.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare l'intero impianto pubblicitario, relativamente a dimensioni, forma, tipologia o sito, dovrà presentare apposita richiesta per l'ottenimento di una nuova concessione/autorizzazione.

In caso di mancato uso dell'impianto pubblicitario, per il quale la ditta abbia già corrisposto il relativo canone per l'intero anno di riferimento, la relativa concessione sarà mantenuta in essere entro e non oltre la scadenza dell'anno solare. Al termine di tale periodo, l'impianto non utilizzato dovrà essere rimosso a cura e spese del titolare della concessione che dovrà altresì provvedere a ripristinare lo stato originario dei luoghi.

4. Un'ulteriore classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso in:

Mezzi di pubblicità istituzionale: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse,

normalmente effettuati da Stato, Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc. regolamentati da statuto) e comunque senza fine di lucro.

Mezzi di pubblicità commerciale: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie, le seguenti immagini identificano esempi di mezzi pubblicitari per tipologia descritta nell'allegato "Abaco per l'applicazione della normativa" (Allegato B.), parte integrante del presente Regolamento, il quale riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi.

Cartello



 \leq 3 m^2 , permanente, istituzionale



 \leq 3 m^2 , permanente, commerciale



 \leq 3 m^2 , permanente, commerciale



 $> 3 m^2$, ≤ 18 permanente, commerciale



 m^2 Tabella murale $\leq 3 m^2$, permanente, commerciale



Tabella murale > 3 m^2 , ≤ 18 m^2 permanente, commerciale

Striscione



Stendardo



Impianto pubblicitario di servizio

Stendardo





Impianti abbinati a pensilina fermata bus, commerciale



Impianti abbinati a palina fermata bus, commerciale



Impianti abbinati a transenne parapedonali



Impianti abbinati a elementi di arredo urbano



Impianti abbinati a elementi di arredo urbano

Impianti di pubblicità o propaganda



Impianto portapreinsegne



Cartelli a messaggio mobile

Articolo 73 - Criteri generali per le installazioni

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza;
- del decoro;
- della funzionalità;
- del rispetto della normativa.

SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

DECORO

Le norme indicate nel Regolamento dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente regolamento.

Articolo 74 - Norme generali di installazione

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

FORMA E COLORE

I manufatti pubblicitari devono avere sagoma che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere conformi a quelle previste nelle caratteristiche estetico-costruttive e verniciate in colore antracite RAL 7024.

MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12/02/82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte della Soprintendenza.

ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente; la sua realizzazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso e del PCIL in vigore nel territorio comunale della Città di Vicenza, approvato con Delibera di C.C. N. 69 del 18.12.2012, e a condizione che non provochi abbagliamento.

E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali e monofacciali a messaggio variabile, sia luminosi che opachi, aventi un periodo di variabilità di messaggio inferiore a 30 secondi, salvo quanto previsto per i totem di cui al successivo articolo 85 bis; la variabilità di messaggio per periodi inferiori a 30 secondi è consentita solo per le forme pubblicitarie di modeste dimensioni a led luminosi scorrevoli posti all'interno delle vetrine dei negozi.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei manufatti pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 75 metri.

I manufatti pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, se ricadenti su marciapiede, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a metri 2,2 dal piano di calpestio; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno

essere posti ad un'altezza minima dal suolo di metri 4,50. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

POSIZIONAMENTO DEI TOTEM

Il posizionamento dei cosiddetti totem a messaggi variabili, le cui caratteristiche sono meglio delineate al successivo articolo 85 bis, è subordinato al parere preventivo della Giunta Comunale, che ne definisce caratteristiche ed ubicazione nel territorio comunale.

CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITA' ESTERNA

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o similare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura. Il colore delle strutture dovrà essere Antracite RAL 7024.
- I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo millimetri 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo millimetri 5.
- Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo, di superficie pari o inferiore a 300 centimetri quadrati, della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

Articolo 75 – Delimitazione del centro abitato

- 1. I centri abitati sono individuati e perimetrati ai sensi della delibera di Giunta Comunale n° 288 del 17.12.2013.
- 2. Ai fini del presente Regolamento le strade extraurbane secondarie, nel tratto di attraversamento del centro abitato, e le strade urbane di scorrimento sono considerate come strade urbane di quartiere. Tutte le strade del territorio comunale sono quindi entro il centro abitato, con la sola esclusione di quelle di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/92, e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di pubblicità sugli edifici tutelati come beni culturali e nelle aree di interesse paesaggistico.. Nell'ambito di questa parte del territorio eventuali nuclei antichi costituiti delle borgate isolate, gli antichi casali e fattorie di particolare pregio storico vengono assimilati, ai fini Pagina 46 di 55

del presente regolamento, alle zone "B" e pertanto assoggettabili a doppia normativa, cioè quella del codice della strada e della normativa specifica di zona tipo "B".

Articolo 76 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro abitato

In questo articolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata, all'interno del centro abitato.

Su tutto il territorio delimitato come centro abitato, è permessa l'installazione di impianti di servizio come definiti dall'art. 47, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992.

L'installazione di piantane contenenti fino ad un massimo di 6 preinsegne, come previsto dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 495/92 sarà concessa a condizione che siano rispettate le distanze di cui all'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/92 ed alle condizioni previste all'art. 134 del D.P.R. n. 495/92 . Saranno accettate richieste solo da parte di ditte e società installatrici in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 23 del presente Regolamento.

All'interno di aree ben definite, come zone industriali, commerciali ed artigianali, che siano inserite all'interno del centro abitato, è possibile installare in deroga, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 285/92, gli impianti di preinsegne anche nelle vicinanze delle intersezioni per segnalare le attività e gli insediamenti produttivi con le modalità previste dall'art. 134 del D.P.R. n. 495/92.

Nelle vicinanze di zone di culto e di rispetto (chiese, ospedali, cimiteri, ecc) i messaggi pubblicitari inseriti in qualsiasi mezzo pubblicitario dovranno avere contenuto consono e rispettoso dei luoghi.

Zona A - Zone sottoposte a vincolo

All'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei manufatti pubblicitari ad eccezione di insegne, targhe, vetrofanie e stendardi come descritti all'art. 82 comma 2, teli e mezzi pubblicitari su ponteggi di cantiere, meglio delineati al precedente Articolo 67, e schermi digitali di cui al successivo Articolo 85 bis.

Zona B - Zone di attenzione

All'interno di questa zona è permessa l'installazione dei mezzi pubblicitari come visibile dall'allegato "Abaco per l'applicazione della normativa".

Nel centro storico saranno mantenuti gli impianti esistenti adibiti alle pubbliche affissioni mentre per le nuove strutture saranno utilizzati esclusivamente impianti di piccolo formato (70x100 centimetri e 140x100 centimetri). In questa zona vi sarà una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione Comunale e degli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni.

Zona C - Zona di attenzione attenuata

In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale;
- mezzi per la pubblicità permanente istituzionale di superficie uguale o inferiore a 3 metri quadrati;
- impianti pubblicitari commerciali istituzionali o privati di superficie inferiore o

uguale a 3 metri quadrati;

• impianti pubblicitari di servizio di superficie inferiore o uguale a 3 metri quadrati.

Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante. L'impianto ed il messaggio contenuto dovranno inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per l'ospedale, chiese, scuole e cimiteri. Anche per questa zona quindi è concessa una maggiore discrezionalità all'Amministrazione Comunale ed agli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni.

Zona D - Zona a regolamentazione selettiva

E' ammessa l'installazione di tutti i manufatti pubblicitari classificati nell'Abaco, quindi anche mezzi di pubblicità temporanea privata, con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti con superficie espositiva uguale o superiore a metri quadrati 18 per ogni singola facciata (poster).

Zona E - Restante zona del centro abitato

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nell'Abaco, con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti con superficie espositiva uguale o superiore a metri quadrati 18 per ogni singola facciata (poster).

- 2. E' consentita la pubblicità temporanea effettuata a mezzo locandine solo nelle seguenti strade:
- 1 Strada Padana verso Verona;
- 2 Viale Riviera Berica;
- 3 Strada del Pasubio, Viale Trento;
- 4 Viale del Sole, Viale Armando Diaz, Viale Cricoli;
- 5 Viale Camisano, Strada Padana verso Padova, V.le Serenissima (tratto di competenza);
- 6 Strada Marosticana;
- 7 Viale Aldo Moro;
- 8 Strada di Bertesina;
- 9 Viale S. Agostino;
- 10 Strada Postumia;
- 12 Via Zamenhof;;
- 13 V.le della Scienza;
- 14- Via Fermi;
- 15- Via dalla Scola:

Sono esclusi i tratti delle strade sopra citate ricadenti all'interno di aree vincolate. L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli nonché per il lancio di iniziative commerciali.

3. In aggiunta alle zone citate, sempre all'interno del centro abitato, è consentito l'inserimento di pubblicità temporanea di plancette di centimetri 70x100 su pali della pubblica illuminazione per promozione di eventi circensi, di musica e spettacolo con esclusione delle zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.

- 1. Le insegne di esercizio, da installarsi nell'unità immobiliare sede dell'attività autonomamente accatastata, ovvero nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata, sul serramento foro vetrina o, in via del tutto eccezionale e motivata, su parte diversa dal fabbricato ove trovasi l'esercizio stesso, non possono debordare rispetto agli spazi predisposti, nè avere uno spessore che superi centimetri 12 nelle zone A e B di cui all'art. 64.
- 2. Le insegne, collocate nelle zone del centro storico ed in aree di particolare pregio ed importanza, devono avere caratteristiche, forme, materiali e dimensioni compatibili con il contesto. Le insegne monofacciali luminose di luce propria, da collocarsi nella sede dell'attività, dovranno essere di tipo "pantografato" o "traforato", oppure, dove possibile, a lettere scatolate retroilluminate.

Le insegne bifacciali invece saranno consentite solo se la loro collocazione non ostacola la visione di parti architettoniche degli edifici ovvero non siano di intralcio alla circolazione e che la loro sporgenza non interferisca e non rientri nei coni visivi di particolare pregio. Quest'ultime potranno essere realizzate solo con materiali naturali preferibilmente in ferro battuto con il sostegno stilizzato e potranno essere illuminate con faretti in stile.

Sono vietate nel centro storico e nei borghi storici le forme pubblicitarie a led scorrevole poste all'esterno delle vetrine.

Nelle zone del centro storico ed in aree di particolare pregio ed importanza, la pubblicità collocata sulla superficie stradale o sul marciapiede tramite cavalletto può essere autorizzata all'interno della superficie già concessa come plateatico, limitatamente al periodo di concessione.

- 3. Nelle zone A e B, se la sede dell'attività è ubicata ai piani superiori dell'edificio, è consentito installare insegna di esercizio sotto forma di targa posta accanto all'ingresso dell'edificio e vetrofanie all'interno dei fori finestra. Altre eventuali forme saranno valutate singolarmente dall'Ufficio Autorizzazioni manufatti Pubblicitari.
- 4. Le insegne dovranno il più possibile conformarsi, relativamente a caratteristiche costruttive e dimensionali, ai limitrofi impianti esistenti.
- 1. La collocazione di insegne su stabili, in località anche non soggette a vincoli di tutela, o in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare che si riveli contrastante con il contesto ambientale circostante.
- 6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 79, possono consentirsi insegne sul tetto di edifici nei soli casi in cui questi rivestano pubblica utilità, quando non sussistano alternative nella posizione per comprovati motivi tecnici e quando sia comprovata da documentazione la presenza sul sopratetto di strutture tipo cabine, montacarichi o simili.
- 7. Per l'individuazione di esercizi situati in corti, corticelle, o comunque non percepibili dagli abituali percorsi stradali o pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro (max centimetri 50x50) posizionata su apposita struttura nel sito più prossimo all'esercizio.
- 8. La luce delle insegne di esercizio o di altri mezzi luminosi con luce propria diretta o indiretta non deve riflettersi su aree pubbliche, né su marciapiedi, né su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito.
- 9. Nessuna forma di pubblicità può essere posta sulla testata dei portici e dei sottoportici. E' altresì vietata, nei portici e nei sottoportici, l'installazione di mezzi a bandiera.

- 10. Nessuna forma di pubblicità può essere posta su ringhiere a protezione di balconi o terrazze salvo se posizionata in forma temporanea.
- 11. Su assiti ed impalcature può essere consentita l'esposizione temporanea di insegne e mezzi pubblicitari, purchè non luminosi od illuminati, preesistenti sul fabbricato ed occultati alla vista dai medesimi assiti ed impalcature fino al termine dei lavori.

Articolo 78 - Farmacie

- 1. Per effetto dell'art. 8, comma 2, della L. R. n. 64/94, in deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione del solo manufatto "croce" nella via in cui ha sede l'attività. Qualora l'attività si trovi ubicata ad angolo di due vie, è consentita l'installazione di una "croce" su ciascuna delle due vie.
- 2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 285/92, salvo che in presenza di lanterne semaforiche.
- 3. Nell'ambito del territorio comunale, l'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, l'orologio o il termometro o la scritta Farmacia.

Articolo 79 - Zone artigianali, produttive, commerciali ed industriali

- 1. Nelle zone artigianali, commerciali, industriali ed assimilate i manufatti pubblicitari che hanno caratteristiche di insegne di esercizio possono essere collocate anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono, fatto salvo per quelle insegne di notevole ingombro che potrebbero costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici.
- 2. Nelle zone artigianali, commerciali, industriali ed assimilate è ammessa l'installazione di impianti per preinsegne atti a contenere un numero massimo di n° 6 preinsegne cadauno, in deroga alle distanze minime fissate dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione, anche nelle intersezioni stradali, per motivi tecnici. Le relative preinsegne dovranno riferirsi ad attività operanti nelle citate zone.

La collocazione di tali impianti non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Articolo 80 - Targhe

- 1. Le targhe indicative di attività imprenditoriali e/o professionali sono soggette ad autorizzazione; dovranno avere caratteristiche omogenee per ogni unità edilizia e dovranno essere collocate in appositi porta targhe multipli, installati nell'atrio d'ingresso degli edifici oppure a lato dell'ingresso stesso esclusi elementi strutturali, di pregio o sul rivestimento.
- 2. In assenza di porta targhe, laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, è consentita l'installazione di targhe a parete unicamente per attività libero-professionali o di rappresentanza, raggruppate, se possibile, su un lato dell'ingresso. La valutazione di eventuali soluzioni alternative è affidata al Settore "Servizio delle Entrate", qualora appaia strettamente necessario.
- 3. Nelle zone A e B, le dimensioni delle targhe non dovranno superare le dimensioni di centimetri 30x15 e dovranno essere previsti materiali tradizionali e compatibili per il centro storico, con esclusione di materiali plastici.

Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

Articolo 81 - Tende solari installate nelle sedi di attività economiche

1. Le tende solari da installare nelle sedi di attività economiche sono soggette ad autorizzazione, sia che contengano pubblicità e sia che ne siano prive, e potranno essere autorizzate tenuto conto della tipologia e del colore di analoghi manufatti già installati in zona

La loro altezza da terra non dovrà essere inferiore a centimetri 220 e la proiezione della sporgenza massima dovrà distare almeno centimetri 50 dal filo esterno del marciapiede.

- 2. Nelle zone A e B, l'ufficio prescriverà una tipologia di tenda a falda dritta, di colori tenui, da installare nella sede dell'attività, con esclusione di quelle in materiale plastico, avendo cura di salvaguardare l'estetica ambientale di particolari zone **e** fermo restando l'obbligo di allegare copia del nulla osta della Soprintendenza del presente Regolamento, se l'edificio è vincolato o ricade in area tutelata.
- 3. L'installazione di tende è vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità di segnaletica stradale e/o toponomastica.

Articolo 82 - Vetrofanie

1. L'installazione di vetrofanie potrà trovare collocazione nelle apposite vetrine, fori vetrina o porta d'ingresso.

Articolo 83 – Impianti pubblicitari di servizio

- 1. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, termometri, impianti toponomastici, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, fioriere ed altri) è ammessa a seguito della specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale con provvedimento N. 91/5329 del 3/03/2003 o a seguito di apposita gara.
- 2. Previo rilascio di una nuova autorizzazione, la posizione autorizzata potrà essere modificata a seguito di variazioni apportate alla segnaletica stradale anche successivamente alla data di installazione.
- 3. Gli impianti di servizio abbinati a palina fermata bus cessano di essere classificati tali quando non siano finalizzati ad individuare una fermata autobus; in tal caso, saranno considerati manufatti pubblicitari a tutti gli effetti e, se mantenuti in essere, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento della relativa concessione.

Articolo 84 - Striscioni e stendardi

1. Gli striscioni, cioè quei manufatti pubblicitari privi di rigidezza realizzati in pvc che attraversano la sede stradale, possono essere installati solamente nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale sulle apposite strutture gestite in convenzione.

Al termine del periodo di gestione degli impianti da parte della ditta aggiudicataria, il Comune si riserva di indire nuova gara d'appalto stabilendo anche modalità e condizioni diverse rispetto al numero degli impianti ed alla localizzazione degli stessi.

- 2. L'esposizione di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali o spettacolari, per il lancio di iniziative commerciali; il periodo di svolgimento della manifestazione o delle iniziative di riferimento costituisce il limite temporale.
- 3. Gli stendardi sono quei manufatti privi di rigidezza di materiale pvc installati in qualsiasi posizione ad esclusione di quelle consentite per gli striscioni.

Articolo 85 – Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade

- 1. Salvo quanto previsto all'art. 76, comma 2 e 3, e dal successivo comma 2 del presente articolo, è vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine, cartelli, manifesti, volantini ed adesivi di qualsiasi dimensione collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ai pali di illuminazione pubblica e ad altri supporti destinati a scopi diversi, su cancellate, su recinzioni e su edifici sia pubblici che privati.
- 2. Sugli impianti di pubblica illuminazione è possibile unicamente l'esposizione temporanea di stendardi, sia monofacciali che bifacciali, come definiti dal comma 3 dell'Art.84, per la promozione di eventi culturali organizzati o patrocinati dal Comune di Vicenza, nonché per la promozione di eventi di elevato profilo istituzionale, compresa l'esposizione di bandiere nazionali; gli stendardi dovranno essere realizzati in modo da non pregiudicare la funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione. Nel caso in cui si tratti di eventi non organizzati dall'Ente ma dallo stesso patrocinati, ivi inclusi quelli di elevato profilo istituzionale, l'esposizione degli stendardi sarà preventivamente vagliata dalla Giunta Comunale.
- 3.Il posizionamento degli stendardi non dovrà pregiudicare in modo alcuno il transito pedonale ed il traffico veicolare delle aree interessate.

Articolo 85 bis – Impianti atti alla trasmissione e/o riproduzione di immagini, anche variabili (cd. Totem)

- 1. Il presente articolo disciplina l'installazione di impianti pubblicitari innovativi e tecnologicamente avanzati all'interno del Centro Storico della Città di Vicenza, individuato dal Piano degli Interventi approvato con Deliberazione di C.C. N.10 del 07.02.2013 e ss.mm.ii., tra i quali indichiamo a mero titolo esemplificativo e non esaustivo schermi digitali, ledwall, totem con led a messaggi variabili etc., la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche. Non rientrano nella disciplina di questo articolo i led a messaggi variabili installati all'interno delle vetrine degli esercizi commerciali di cui al precedente Articolo 7 comma 11.
- 2. Gli impianti pubblicitari di cui al presente articolo possono essere autorizzati a condizione che:
- non occludano le eventuali aperture presenti;
- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 25% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- l'orario di accensione non ecceda l'arco di tempo che intercorre tra le 7.00 e le 24.00 e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, sempre nel rispetto del PCIL vigente nel territorio comunale del

Comune di Vicenza. La loro installazione sarà subordinata all'acquisizione del parere di idoneità statica dell'impianto e del corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato. E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

- 3. Gli impianti pubblicitari di cui al presente articolo, tecnologicamente avanzati, prevederanno una variabilità di messaggio non inferiore a 10 secondi.
- 4. Per gli impianti pubblicitari di cui al presente articolo, tecnologicamente avanzati, qualora ubicati in aree ad alta pedonabilità e di dimensioni fino a 1,5 mq., il soggetto passivo titolare dell'atto di autorizzazione gestirà per tutta la durata dell'autorizzazione la vendita e la gestione degli spazi commerciali all'interno del totem. L'azienda, oltre al versamento del canone unico patrimoniale nei modi e termini previsti dal presente regolamento e dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, riconoscerà a favore del Comune di Vicenza un canone annuo non ricognitorio pari al 20% del fatturato annuale generato dalla vendita degli spazi pubblicitari.

Articolo 85 ter – Impianti pubblicitari installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente

Per l'installazione di impianti pubblicitari, permanenti o temporanei, collocati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, è dovuta una maggiorazione tariffaria, per ogni singolo impianto, nella misura di canone determinata dalla Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe.

Articolo 86 - Distributori di carburante

- 1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico, salvi documentati motivi tecnici, e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata. La stessa disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti.
- 1. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2. I cartelli autoportanti non luminosi di dimensioni standard, riportanti solo le indicazioni "Aperto Chiuso", vanno di regola esposti all'interno dell'area privata di distribuzione carburanti ed in tal caso non sono soggetti ad autorizzazione.

 Possono essere anche collocati su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui la esposizione sul suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente. Il cartello su suolo pubblico deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore.
- 3. L'esposizione di forme pubblicitarie temporanee, a tempo determinato, deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti esistenti sul fronte strada quali insegne, prezziari, pali della illuminazione pubblica ed alberi e nel rispetto delle disposizioni delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 4. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, permanenti e temporanei, non potrà superare l'8% della superficie complessiva dell'area della stazione di servizio.
- 5. Nelle stazioni di servizio i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto Pagina 53 di 55

limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti.

Articolo 87 - Cartelli stradali pubblicitari

- 1. Il collocamento di cartelli è disciplinato dai criteri e dalle norme contenute nel Capo III del presente Regolamento, dall'Abaco per l'applicazione della normativa e dal D. Lgs. N. 285/1992 "Nuovo codice della strada".
- 2. Il posizionamento di cartelli posti in forma parallela all'asse della strada potrà essere concesso tenendo una distanza minima tra i bordi esterni dei cartelli di almeno metri 5.
- 3. I cartelli stradali non dovranno contenere frecce di indicazione di avviamento alla sede dell'attività pubblicizzata.

Articolo 88 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i manufatti pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle limitazioni previste all'art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della strada".

NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

DIMENSIONI

I mezzi pubblicitari non dovranno superare la superficie di metri quadrati 6.

CARATTERISTICHE

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per la pubblicità esterna" e "Norme generali di installazione".

UBICAZIONE E POSIZIONAMENTO

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada". Le distanze di cui allo stesso comma 2, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a fabbricati esistenti, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, transenne parapedonali ed altro. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 metro quadrato, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

Articolo 89 – Istanze particolari

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento l'ufficio si pronuncerà direttamente, su istanze particolari, fermo restando l'acquisizione di pareri da parte di uffici comunali competenti in materia.
- 2. Le istanze di installazione, all'interno del centro abitato, di mezzi pubblicitari previsti nel codice della strada e non disciplinati nei precedenti articoli per quanto riguarda distanze, dimensioni e quant'altro, saranno valutati di volta in volta.

Articolo 90 - Rinvio

1. Per quanto non previsto o disciplinato per gli aspetti tecnici dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché a tutte le altre norme attinenti al servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Articolo 91 - Norme transitorie per gli impianti esistenti

1. I mezzi pubblicitari già autorizzati possono essere mantenuti anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento fino alla loro modifica strutturale o di titolarità.